

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 12 aprile 2018 Causa n. 1398 2014 Sono comparsi per la parte
ricorrente l'avv. D. e per la parte convenuta l'avv. B..

I procuratori discutono la causa e concludono come in atti.

L'avv. chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.
4 del regolamento Cassa Forense (d. interministeriale 28.9.1995 e succ. mod.) per
violazione degli artt. 3, 23, 97, 113 Cost. Il Giudice si ritira in Camera di
Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della
contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. Cristina Angeletti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dott. ssa Cristina Angeletti, all'udienza del giorno 12 aprile ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. / 2014 R.X promossa con ricorso depositato il 19 giugno
2014 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. D. R. e dell'avv. , elettivamente
domiciliato in MILANO presso il difensore avv. D. R.

Contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F.),
con il patrocinio dell'avv. Z. F. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
X, VERONA presso il difensore avv. Z. F.

Motivi della decisione

Premesso che il novellato art. 132 c.p.c., esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e che nel motivare "concisamente" ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è doverosa la disamina specifica di tutte le questioni in fatto e in diritto sollevate, bensì soltanto quelle rilevanti ai fini della decisione, si espongono qui di seguito le ragioni poste a fondamento del decisum. Questione controversa nel presente processo è il diritto di omettere il pagamento dei contributi alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense nell'ipotesi in cui non sarebbe prospettabile, in futuro, l'acquisizione del trattamento pensionistico.

Venendo al fatto che ha dato origine al presente contenzioso, deve premettersi che l'avv. si iscrisse all'Ordine degli Avvocati di Verona dall'anno 2007 al 9 dicembre 2008 ed è attualmente a ove lavora come dipendente presso una società multinazionale americana. La stessa, dopo aver illustrato il diritto di restituzione dei contributi versati ex art. 21 legge n. 576/1980, argomenta a fortiori il diritto ad omettere il versamento contributivo non avendo accumulato cinque anni di effettiva iscrizione, tale da maturare il minimo del trattamento pensionistico previsto.

Il ricorso è infondato, per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, è errato il presupposto -in fatto- da cui muove il ragionamento di parte ricorrente. La stessa, asserendo di essere attualmente in servizio presso una multinazionale americana, dichiara in termini di certezza che non potrà mai usufruire di alcun trattamento pensionistico.

Invero, l'art. 8 del regolamento della Cassa Forense prevede la pensione contributiva secondo i criteri di cui alla legge 335/1995, di tal che l'avvocato che abbia maturato cinque anni di contribuzione potrà accedere alla pensione di vecchiaia, nei termini di cui al regolamento della Cassa. Parte ricorrente ben potrebbe in futuro cumulare il Monte contributivo minimo per accedere al minimo trattamento pensionistico, anche attraverso gli istituti della ricongiunzione e/o totalizzazione. Quindi, l'assunto secondo cui i contributi sarebbero versati a vuoto, perché mai in futuro potrebbe venire in essere il presupposto contributivo per accedere alla pensione, è errato.

Ma le argomentazioni di parte ricorrente non sono condivisibili, anche alla luce di un diverso e fondante principio: è la connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi.

Tale connotazione integra la ratio essendi dell'art. 4 del Regolamento Generale della Cassa Forense entrato in vigore il 31.10.2004 che, modificando la precedente disciplina di cui all'art. 21 della legge 576/1980, introduce misure che ostano alla restituzione dei contributi versati.

Né si pone, invero, una questione di gerarchia delle fonti, cioè di preminenza del dato legislativo su quello regolamentare, atteso che il d. lgs. 509/1994 ha delegificato la disciplina della previdenza forense, lasciando spazio innovativo alla regolamentazione privata (ex plurimus, cass. sez. lav. 13 febbraio 2018 n. 3461, secondo cui "...il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Casa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014). Sul punto, recentemente, in un caso speculare a quello che ci occupa (trattavasi di un avvocato iscritto alla cassa in tarda età, tale da non potersi ragionevolmente prevedere la maturazione del requisito contributivo), la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sugli artt. 10, 22 della legge 576/1980 ha affrontato in modo approfondito ed esauriente il tema giuridico qui controverso, chiarendo il punto nevralgico della questione nei termini che seguono (Corte Cost. 30 marzo 2018 n. 67): "L'abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge -dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 (attuazione delle delega conferita dall'art. 1 comma 32 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo

sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica). Con il citato d. lgs. n. 509/1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica"), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018 n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistiche che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2 comma 2 del d. lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1 comma 3 del medesimo decreto legislativo) che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). "Quanto ai dubbi di legittimità sollevati durante la discussione finale della causa in ordine all'art. 4 del Regolamento della Cassa Forense, va ricordato come l'art. 134 Cost. limiti lo scrutinio di costituzionalità alla "legge e agli atti aventi forza di legge" e che comunque la Corte Costituzionale si è già pronunciata nella materia che ci occupa (cfr. ord. n. 254/2016) confermando l'operatività della delegificazione all'interno del sistema delle fonti per effetto del d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993 n. 537 art. 1 comma 32. Da ultimo, è appena il caso di precisare come non sia applicabile al recupero dei contributi dovuti dalla Cassa Forense la disciplina di cui agli artt. 1 s. della legge 689/1981, atteso che il procedimento di esazione e di recupero è disciplinato dall'art. 17 comma 4 della legge 576/1980. Pertanto, le domande della ricorrente devono essere rigettate.

La complessità della materia giustifica la compensazione, per metà, delle spese di lite. La restante parte è posta a carico della ricorrente rimasta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) Rigetta le domande formulate in ricorso; 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la ricorrente alla rifusione della restante in favore della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, liquidandole in 1.150, 00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..

Verona, 12 aprile 2018

IL GIUDICE
Cristina Angeletti

Sentenza tratta dalla banca dati de

 iltuoforo.net